



*Autorità Garante
per l'infanzia e adolescenza
della Regione Calabria*

Il Garante

Prot. G. n 300/23.10.2012

SEGNALAZIONE

Sospensione del pagamento delle somme erogate dalla Regione Calabria a titolo di contributo rette per prestazioni rese in favore di minori anni 2010-2011- e 1-2-annualità 2012 da parte del Comune di Cosenza e dei Comuni della provincia di Cosenza

Negazione diritti all' assistenza, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione dei minori ospiti delle strutture a vario titolo.

I centri di accoglienza per minori (a Cosenza se ne contano sette sparsi nel perimetro urbano e ventisette in tutto il cosentino) lamentano di non aver “ ancora ottenuto i fondi trasferiti dalla Regione al Comune di Cosenza e agli altri comuni di competenza, per le annualita' 2010 e 2011 e per il 2012, dopo dieci mesi dall'inizio dell'anno” (ANSA) - COSENZA, 20 OTTOBRE 2012-

A tal fine si evidenzia quanto segue

La Regione Calabria con appositi decreti, ha provveduto da tempo a trasferire al comune di Cosenza e agli altri comuni di residenza delle strutture che ospitano i minori in provincia di Cosenza le annualità 2010/ 2011 e secondo acconto 2012.

Alcuni Comuni, pur in presenza del trasferimento dei fondi effettuato dalla Regione, hanno omesso di erogare alle strutture aventi diritto le somme loro spettanti per il soggiorno dei minori ed i relativi servizi cui sono preposte.

Indiscusso il riconoscimento del diritto del minore all'affetto ed ai legami già instaurati con gli adulti di riferimento (nel caso di specie l'insieme degli operatori delle strutture) e con i loro pari (gli altri minori ospitati), alla realizzazione della propria persona (e, dunque, anche alle proprie abitudini, agli spazi, alla quotidianità).

Poiché, come noto, l'art. 3 della Convenzione di New York –ratificata con Legge dello Stato 176/91- impone per tutte le “decisioni relative ai fanciulli, di competenza

delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi...” che “.. l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ...”.

La situazione rappresentata si pone quale situazione di grave rischio per l’attuazione dei diritti al mantenimento, istruzione ed educazione dei minori in Calabria, atteso che, stante l’assenza di fondi le case famiglia non sono più nelle condizioni di garantire ai minori soggiornanti presso di queste, i servizi cui sono preposte. Ed i minori dovranno essere ricoverati altrove.

Il termine “tariffe” che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati contenuto nella lettera m, dell’art. 11 della L.R. 23/2003, deve essere interpretato nel senso che dette somme sono destinate, ai fini dell’assistenza minorile, dai Comuni ai singoli minori bisognosi e, costituiscono, dunque, somme che entrano nel patrimonio di questi.

Tali somme, stante la minore età dei soggetti residenti presso le strutture, debbono essere versate ai soggetti accreditati presso cui i singoli minori sono accolti e vincolate al mantenimento, istruzione, ed educazione dei singoli minori percettori.

L’interpretazione che precede spiega i suoi effetti altresì nelle Delibere di Giunta Regionale n 824/2004 e n.458/2009 nelle quali il termine retta è da intendersi come somma di proprietà del minore, versata ai soggetti accreditati presso i quali i minori sono accolti e vincolate al mantenimento, istruzione, educazione dei singoli minori percettori.

Non vi è dubbio che il mancato versamento delle tariffe da parte dei Comuni delle somme erogate dalla Regione rappresenti un comportamento illegittimo e contrario ai principi che regolano l’agire della P.A.

Per quanto sopra esposto, anche ai fini della realizzazione del principio del buon andamento e dell’economicità della P.A., si sollecitano i destinatari della presente a collaborare per la immediata soluzione comune che realizzi l’interesse ed i diritti dei minori ospitati nelle predette strutture.

Si invitano e diffidano altresì le strutture dal compiere atti –di qualsiasi genere o natura-che producano lesione dei fondamentali diritti dei minori come il diritto alla salute, al mantenimento, educazione, istruzione e dignità della loro persona.

Si invita il Consiglio regionale della Calabria a voler dare seguito all’allegata interpretazione autentica ed imporre ai Comuni inadempienti di non trattenere indebitamente le somme stanziare in favore ed uso esclusivo dei minori.

Con espressa richiesta di essere informata di ogni atto che le Amministrazioni destinatarie della presente compiranno in relazione a tale situazione di rischio, ovvero

dell'impossibilità motivata di compiere atti volti alla garanzia dei diritti fondamentali dei minori.

Catanzaro 23.10.2012

F.to On. Marilina Intrieri

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale
PortanovaCatanzaro via Alberti n.2 piano IV -tel.0961/532733- fax
0965/1812019-Tel. 0965 880708-0965/880767-
on.marinaintrieri@gmail.comgaranteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it,